



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

4^ AREA ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA - DEMANIO MARITTIMO

Determinazione n. 1087 del 10-06-2025

OGGETTO: VARIAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE APPROVATO CON D.P.R. N. 328/1952 □ TRATTO DI DEMANIO SITO IN LOCALITÀ CAMPO DI MARE, VIALE LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI SNC ED INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 53 P.LLE 1471 □ 1475 □ 1487 □ 1488 □ 6/P □ 1538/P.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO

- il Codice della Navigazione Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione D.p.r. 328 del 15.02.1952;
- la Legge Regione Lazio n. 14 del 06.08.1999 con la quale è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione ed in particolare art. 77 della citata Legge Regionale che attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e ricreative;
- la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i, avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";
- la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 8, pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio del 26.05.2022 n. 45 inerente "Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche;
- il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative";

PREMESSO

- che questo Ente è dotato del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/04/2022 pubblicato sul BUR del Lazio n. 60 del 19/07/2022 in conformità al piano di utilizzazione degli arenili della Regione Lazio (P.U.A.R.) giusta D.G.R. n.176 del 09.04.2019;
- che l'ambito territoriale di riferimento del Piano di Utilizzazione degli Arenili - PUA- è la porzione di arenile ricadente nel territorio comunale di Cerveteri compreso tra il confine comunale con Ladispoli a sud e il confine comunale a Nord con Santa Marinella per la profondità individuabile tra la Linea di Costa Bassa, così come definita sulla base dell'accordo di Partenariato Pubblico tra l'Amministrazione regionale e la Marina Militare di cui alla D.G. G11507 del 25/09/2015, ed il confine di delimitazione del margine dell'arenile definito dalla dividente demaniale SID, e/o la strumentazione urbanistica generale e/o sovraordinata;
- che, con il verbale di delimitazione n.177/2019 del 21.05.2020 ed il decreto di approvazione n.16/2020 a firma congiunta del Direttore Marittimo del Lazio e del Direttore dell'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Lazio, debitamente registrato in data 11.06.2020 presso l'Agenzia delle Entrate i Civitavecchia al n.640, serie 3, si è provveduto a delimitare il pubblico demanio marittimo;
- che le funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo, individuate negli artt. 822 del codice civile e degli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione e sulle zone del mare territoriale, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993, n.494 e 16 marzo 2001, n.88, nei Decreti legislativi 31 marzo 1998, n.112 e 18 agosto 2000, n.267, nella Legge regionale Lazio n.13/2007, secondo i principi del Codice della Navigazione e delle norme speciali in materia;
- che i beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993 (in vigore dal 6.10.1993) convertito nella L 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: *«La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*
 - *gestione di stabilimenti balneari;*
 - *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
 - *noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
 - *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
 - *esercizi commerciali;*
 - *servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente*

con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione [...]».

CONSIDERATO

- che le vicende legislative e giurisprudenziale, succedutesi nel corso dei recenti anni, hanno definito l'efficacia delle concessioni demaniali già rilasciate e delle relative proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L 17.12.2012, n. 221 art. 34 duodecies; L 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684), estendendone la validità fino al 31.12.2033, dove tuttavia con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate il 9.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito (cfr. principio di diritto n. 1) che «[...] Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione [...]»;
- che l'Adunanza Plenaria ha quindi individuato un intervallo di tempo idoneo - dalla data di pubblicazione delle sentenze, 9.11.2021, al 31.12.2023 - a consentire al legislatore (ed a seguire agli Enti concedenti) di procedere con l'affidamento degli spazi demaniali marittimi mediante procedure competitive, in esecuzione della disposizione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, precisando che eventuali ulteriori proroghe legislative al termine ultimo avrebbero dovuto essere considerate in contrasto con il diritto comunitario e dunque immediatamente non applicabili ad opera anche di qualsiasi organo amministrativo;
- che il legislatore nazionale è intervenuto in materia, successivamente alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Legge 5.8.2022, n. 118 e con il DL 28.12.2022, n. 198 convertito con la legge 24.2.2023, n. 14, disponendo nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe «per legge»;
- che detta proroga era correlata alla previsione di adozione di uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, con un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023);
- che, come sopra rappresentato, i titoli concessori a suo tempo rilasciati e prorogati risultano aver esaurito i propri effetti al 31 dicembre 2023;
- che secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev'essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein;
- che il legislatore nazionale, nuovamente intervenendo in materia, con il DL 16.09.2024, n.131 convertito con la legge del 14.11.2024 n.166 ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori;
- che detta ultima proroga, diversamente dalle precedenti generalizzate, può ritenersi funzionale alle esigenze delle amministrazioni ad avviare le dovute procedure selettive, determinandosi quindi come strumento transitorio finalizzato all'applicazione di un sistema di assegnazioni conforme ai principi di concorrenza e trasparenza del diritto comunitario.

TENUTO CONTO

- che le esigenze di rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, finalizzate alla tutela del principio della concorrenza, debbono necessariamente contemperarsi con quelle di tutela del bene demaniale, in un'ottica di salvaguardia dell'interesse pubblico;
- che il Comune di Cerveteri ha inteso dare esecuzione a detto principio con propria

deliberazione di Giunta Comunale n 212 del 29.12.2023, con la quale, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione, si riconosce, come protezione e promozione degli interessi collettivi ugualmente rilevanti, la garanzia di continuità dei servizi all'utenza, di conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e di preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione;

- che, pertanto, la tutela di questi beni implica la salvaguardia del loro valore per la collettività, la loro conservazione e il corretto utilizzo, assicurando che il loro uso sia conforme agli interessi pubblici e non comprometta la loro disponibilità o integrità per i futuri concessionari;

- che, con la citata DGC n. 212/2023, l'Amministrazione Comunale ha espresso l'indirizzo di procedere con l'avvio di una «procedura competitiva» per le concessioni che hanno beneficiato delle proroghe «per legge» che definisca un orizzonte temporale di durata adeguato (sempre correlato alla rilevanza del bene concesso) fatta salva qualsivoglia futura norma nazionale e/o comunitaria che possa modificare il quadro normativo sulla durata delle concessioni demaniali marittime, e/o qualunque altra disposizione che verrà impartita dallo Stato/Regione in materia;

- che, con detta deliberazione, nel bilanciamento dei suindicati principi, è stato disposto che il bene possa essere liberato da parte dell'attuale concessionario solo in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo che sarà individuato mediante procedura ad evidenza pubblica;

- che, con il medesimo atto, l'Amministrazione comunale, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione, ha riconosciuto, come protezione e promozione degli interessi collettivi ugualmente rilevanti, la garanzia di continuità dei servizi all'utenza, la conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune, quale, inoltre, preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione;

- che a salvaguardia e garanzia dei beni demaniali e degli interessi pubblici connessi all'uso degli stessi in esecuzione degli indirizzi espressi nella sopra citata DGC n.212/2023 sono stati emanati i provvedimenti ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Esecuzione del C.d.N., sussistendo i presupposti ai fini dell'applicazione dell'istituto della concessione provvisoria per le citate finalità di gestione del patrimonio di demanio pubblico;

- che, pertanto, si è proceduto all'adozione di apposito titolo concessorio provvisorio, nei presupposti e nelle finalità di quanto sopra rappresentato, individuato nell'atto di concessione provvisoria previsto all'art.10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

- che il citato D.L. 131/2024 ridefinisce le modalità di affidamento delle concessioni, disciplinando, direttamente, la relativa procedura, senza rinviare a futuri decreti attuativi, stabilendo l'obbligo per l'ente concedente, di avviare la procedura sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, e comunque entro il 30 giugno 2027, prevedendo così che il termine di durata possa essere differito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028, quindi per casi in cui sussistano ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura;

RILEVATO

- che il sopra citato percorso amministrativo, avviato nelle sue azioni preliminari, risulta coerente con il dispositivo intervenuto con il Decreto Legge n.131 del 16.09.2024 che ha previsto il nuovo termine di validità delle concessioni esistenti, fino al 30.09.2027, per consentire la predisposizione delle procedure di affidamento, definendone inoltre le nuove regole, potendosi quindi confermare l'indirizzo dato con DGC 212/2023, nonché procedere alla relativa attuazione adottando/recependo le nuove disposizioni intervenute, nel combinato disposto delle Linee Guida comunali di cui alla D.G.C. n.212 del 29.12.2023 fino alla conclusione delle procedure di gara;
- che, con il nuovo termine del 30.09.2027 introdotto dal D.L. n.131/2024, il percorso di legge

delle procedure competitive, oggetto dell'indirizzo di cui alla DGC n.212/2023, trova coerente ragione attuativa in un più ampio ed integrato, oggetto di applicazione, da intendersi esteso anche per gli immobili del demanio comunale destinati o da destinarsi ad usi turistico-ricreativi al fine di garantire un afflusso turistico più strutturato e non solo stagionale;

- che, in continuità ed esecuzione degli indirizzi espressi nella sopra citata DGC n.212/2023, l'Amministrazione con atto proprio di Giunta del 29.11.2024, n.159, ha disposto la definizione di un Piano Quadro di Indirizzo (P.Q.I.) per l'individuazione dei beni del patrimonio pubblico sull'intero territorio comunale da destinare ad uso turistico-ricreativo, in conformità/compatibilità con i contenuti degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, in materia urbanistica e di settore, comprendendo i criteri e le modalità per la relativa attuazione in riferimento a normative e procedure ammesse da legge;
- che con il medesimo atto, l'Amministrazione ha riconosciuto la priorità delle procedure di cui sopra relativamente all'affidamento dei beni demaniali marittimi, mediante criteri volti ad individuare i concessionari che garantiscano un utilizzo di dette aree rispondente ad un "più rilevante interesse pubblico;
- che, per il fine di cui ai precedenti punti, è stato affidato apposito incarico per la redazione del Piano Quadro di Indirizzo giusta determinazione dirigenziale n.2576 del 12.12.2024;

CONSIDERATO CHE

- sussiste la concessione n.20 del rep. Anno 2008, n.21 del registro, intestata al sig. [REDACTED] quale Amministratore Unico della Soc. MARESOL '98 S.r.l., C.F. 05526651004, con sede in Roma, via di villa Emiliani n.21 e successive proroghe di cui agli atti n.24 del rep-anno 2013, registro n.25, e n. 30 del repertorio anno 2021, per l'area individuata in località Campo di Mare relativa al complesso balneare denominato "IL QUADRIFOGLIO" riconducibile catastalmente al foglio 53 p.lla 6/p per complessivi mq 6.320,00
- in data 19/05/2020 con prot. n. 25981 il medesimo richiedente ha presentato istanza ai sensi dell'art.24 del reg. cod. nav. per modificare l'estensione della zona oggetto della concessione demaniale marittima n. 20 del rep. anno 2008 e successive proroghe, in adeguamento alla delimitazione del pubblico demanio marittimo approvato con decreto n.16/2020 del Direttore Marittimo del Lazio e del Direttore dell'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Lazio, reg. n.640, serie 3 dell'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia;
- per detto concessionario, nelle more delle procedure per l'adozione di nuovo titolo concessorio, è stato possibile procedere in esecuzione di quanto disposto con la DGC n.212/2023 per la stagione balneare 2024, ai fini della continuità del servizio e della tutela del bene demaniale come sopra richiamato, l'istituto della concessione provvisoria di cui art.10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione per le citate finalità di gestione del patrimonio di demanio pubblico;
- in data 05.06.2024 è stata autorizzata con determina dirigenziale n.1101, la concessione provvisoria ai sensi dell'art.10 del del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 alla Soc. Maresol 98 srl valida per la stagione balneare 2024, per un'area di complessivi mq 12.161,47 costituiti da mq 10.573,33 di arenile scoperto, mq 443,90 di opere di facile rimozione e mq 144,24 di impianti di difficile rimozione e mq 1000,00 di specchi acquei;
- in data 19/05/2025 con prot. n. 23570 il richiedente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 24 del reg. cod. nav. per modificare l'estensione della zona oggetto della concessione demaniale marittima n. 20 del rep. anno 2008 e successive proroghe con atti n. 24_2013 e n. 30_2021, in adeguamento alla delimitazione del pubblico demanio marittimo approvato con decreto n.16/2020 del Direttore Marittimo del Lazio e del Direttore dell'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Lazio, reg. n.640, serie 3 dell'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia; trasmettendo i dati dell'area oggetto del presente atto come di seguito riportati:

	Per area scoperta si	Occupazione	Mq.
--	----------------------	-------------	-----

1. AREA SCOPERTA	intende l'area non occupata da manufatti	annuale	10.573,33
		Occupazione stagionale (_____ mesi)	Mq.
2. IMPIANTI DI FACILE RIMOZIONE	Strutture e manufatti facilmente amovibili di qualsiasi natura	Occupazione annuale	Mq.
		Occupazione stagionale (_6__ mesi)	Mq. 443.90
3. IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE	Strutture e manufatti non rientranti nella descrizione di cui al punto 2 né al punto 4	Occupazione annuale	Mq. 144,24
		Occupazione stagionale (_____ mesi)	Mq.
4. PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME	I manufatti rientranti in questa categoria sono tutte le opere incamerate dallo Stato		Mq. Volumetria
5. AREE E SPECCHI ACQUEI	X FACILE RIMOZIONE • DIFFICILE RIMOZIONE		Mq. 1000,00
6. Altro	•		
TOTALE AREA DEMANIALE			MQ. 12.161,47

VISTI E RICHIAMATI

- Il T.U.E.L. di cui D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
- Lo statuto dell'ente
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2025, esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 06/02/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per il periodo 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 20.03.2025 di approvazione del PIAO 2025/2027

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

ATTESA

La competenza a provvedere nel merito, in virtù del decreto sindacale n. 7 del 10/08/2023 di conferimento di incarico della 4^ area Assetto uso e Sviluppo del territorio alla Dirigente Ing.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, di:

1. **Concedere**, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, intestata al Dott. [REDACTED], nato [REDACTED] C.F. [REDACTED], in qualità di Liquidatore della MARESOL '98 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F./P.IVA 05526651004, con sede in via Antonio Bertoloni, n. 26, l'occupazione del tratto di demanio sito in località Campo di Mare – Viale Lungomare dei Navigatori ed individuato catastalmente al foglio 53 p.lle 1471 – 1475 (stabilimento denominato "Il Quadrifoglio") e al foglio 53 p.lle 1487 – 1488 (stabilimento denominato "Lemon Beach") e p.lle 6/p – 1538/p, per complessivi mq 12.161,47 (costituiti da mq 10.573,33 di arenile scoperto, mq 1.000,00 di specchio acqueo, mq 443,90 di impianti di facile rimozione e mq 144,24 di impianti di difficile rimozione), in coerenza con la localizzazione individuata nel P.U.A. vigente giusta D.C.C. n. 7 del 14/04/2022, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale correlate con la balneazione sino all'espletamento delle procedure di gara;
2. **Di stabilire** che la presente concessione è efficace fino all'espletamento delle procedure di gara, nei termini consentiti da legge, nel caso intervengano disposizioni procedurali o legislative nel corso di svolgimento delle procedure di nuovo affidamento che ne prolunghino i termini;
3. **Di Rilasciare** la presente concessione di occupazione e di uso alle seguenti prescrizioni:
 - a. l'occupazione non superi la durata della stagione balneare sopra indicata;
 - b. redazione del modello D3, da trasmettere successivamente, coincidente con l'elaborato planimetrico geo-referenziato a firma del tecnico Geom. [REDACTED] trasmesso con prot. n. 23570 del 19/05/2025 ed allegato come parte integrante della presente determinazione;
 - c. l'occupazione non superi quanto indicato nel già menzionato elaborato planimetrico coerente con le dotazioni dichiarate ed autorizzate per i dovuti aspetti normativi di pertinenza, come di seguito riportate:
 - i. Area complessiva scoperta mq 12.161,47;
 - ii. Area scoperta mq 10.573,33
 - iii. opere di facile rimozione mq 443,90
 - iv. opere di difficile rimozione mq 144,24
 - v. Pertinenze demaniali marittime __/__
 - vi. Aree e specchi acquee mq 1.000,00
 - vii. Altro __/__
 - d. il presente atto concessorio ha valore solo per quanto riguarda gli interessi dell'Ufficio Demanio Marittimo e non esime il [REDACTED], in qualità di liquidatore della MARESOL '98 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE dal munirsi di tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente occorrenti sia dell'Ufficio Urbanistico di questo Comune o di altre Amministrazioni/Enti dello Stato nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essi connessi e conseguenti;

- e. il concessionario è tenuto al rispetto di norme, regolamenti e disposizioni impartite anche al momento da parte degli Organi di Polizia Amministrativa e Marittima, nonché alla normativa in materia di sicurezza assumendone ogni responsabilità civile e/o penale in ordine ad eventuali danni arrecati agli immobili e alle strutture di proprietà di Enti e/o privati con obbligo di risarcimento dei danni;
- f. il Comune di Cerveteri e l'Amministrazione statale non si assumono alcun onere né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle attrezzature e manufatti assentiti sul pubblico demanio marittimo, per effetto di mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale, restando il concessionario tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica;
4. **Dare atto** che la presente autorizzazione riveste carattere precario, fatti salvi i diritti di terzi; e che la stessa può essere revocata o sospesa sia nei casi di abuso, che in presenza di interesse pubblico, e comunque decade al termine dell'espletamento delle procedure di gara;
5. **Dare atto** che la rinuncia della concessione non dà diritto alla restituzione del canone concessorio, che verrà quantificato come per legge;
6. **Di impegnare** il concessionario a trasmettere l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto a titolo di canone erariale determinato e versato nei termini di legge;
7. **Di impegnare** il concessionario a trasmettere entro 10 giorni dall'adozione del presente atto la fidejussione pari al doppio del canone minimo ovvero pari a € 6.409,06, pena l'inefficacia del titolo concessorio;
8. **Dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale:
- è esecutiva in quanto non comporta implicazione in ordine contabile e di conseguenza per la relativa esecutività non è necessario il visto di regolarità contabile;
 - non è soggetta alla pubblicazione sul sito internet comunale di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
 - è soggetta, secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento, a controllo successivo da parte della struttura di audit interno nel mese successivo a quello di formazione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 2, del TUEL e dal Regolamento comunale del sistema dei controlli interni.

Lì, 10-06-2025

IL DIRIGENTE
ING. MANUELA LASIO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005